

## Dagli obblighi alla responsabilità del datore di lavoro-committente negli appalti interni: interruzione del nesso di rischio e inesigibilità della condotta doverosa\*\*

di Daniele Piva\*

SOMMARIO: 1. Una ricostruzione “integrata” degli obblighi in caso di appalti interni: tra verifica, informazione, promozione della cooperazione e del coordinamento e vincoli contrattuali. – 2. Dalla moltiplicazione delle cautele relazionali ai possibili criteri di delimitazione. – 3. La dimensione organizzativa dei poteri e doveri del datore di lavoro-committente. – 4. L’interruzione del nesso causale dal rischio *interferenziale* al rischio *eccentrico*. – 5. La mancanza della misura soggettiva della colpa per inesigibilità della condotta doverosa: dal *committente-modello* al *committente-persona*. – 6. (segue) L’incognita dei rischi di “immediata percepibilità” tra obbligo di intervento e divieto di ingerenza.

1. *Una ricostruzione “integrata” degli obblighi in caso di appalti interni: tra verifica, informazione, promozione della cooperazione e del coordinamento e vincoli contrattuali*

Sul piano normativo, la posizione del datore di lavoro, in caso di appalto intra-aziendale, è disciplinata dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, sebbene diversi siano i profili di sovrapposizione con la disciplina di cui al titolo IV del medesimo decreto, non sempre ricostruibili nei termini del *genus ad speciem*<sup>1</sup>.

In primo luogo, infatti, già la stessa definizione di committente si rintraccia, infatti, solo nell’art. 89, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 che lo identifica in colui per conto del quale l’intera opera è realizzata<sup>2</sup>. Un soggetto che, salvo la sua degenerazione in datore di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 per ingerenza<sup>3</sup> o impegno ad apprestare garanzie tecniche<sup>4</sup>, non interferisce nelle attività svolte dall’appaltatore con organizzazione dei mezzi

\* Daniele Piva è professore associato di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Roma Tre. [avv.danielepiva@gmail.com](mailto:avv.danielepiva@gmail.com)

\*\* Relazione, corredata da note bibliografiche e giurisprudenziali, dell’intervento svolto il 13 marzo 2025 al Corso “*Catena degli appalti e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, sede di Scandicci.

Questo saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

<sup>1</sup> In argomento, da ultimo, C. LAZZARI, *L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e la disciplina dei cantieri temporanei o mobili*, in “Diritto della sicurezza sul lavoro”, 1/2025, I, p. 136 ss.

<sup>2</sup> Così, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2021, n. 26335, in “DeJure”.

<sup>3</sup> Cfr., per la sua particolare chiarezza, Cass. pen., Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 47751, in “DeJure”, secondo cui è solo allorquando il committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera che lo stesso rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore.

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 15760, in “DeJure”.

necessari e gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.) ma si limita ad affidare i lavori, anche se non da proprietario o in assenza di mandato a contrarre o delega di funzioni<sup>5</sup>, come dimostra pure la stessa previsione dell'art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008.

In secondo luogo, a differenza degli obblighi relativi alla nomina dei coordinatori che scattano solo in caso di compresenza, anche non contemporanea, originaria o sopravvenuta, di più imprese esecutrici (art. 90, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008), nel titolo IV vi sono disposizioni come quelle relative alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale e della documentazione prevista, inclusa ora la patente a punti di cui all'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008<sup>6</sup> che, in quanto riferite anche al caso di affidamento dei lavori a unica impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008), risultano complementari a quelle dettate dall'art. 26, comma 1, lett. a), in caso di appalto interno di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, per conseguente assimilazione dei luoghi aziendali al cantiere di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008<sup>7</sup>.

In terzo luogo, non può escludersi un'applicazione congiunta delle due discipline ove all'interno dell'azienda si svolgano contemporaneamente lavori di cantiere e appalti di diverso oggetto, come si evince dall'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 in base al quale l'accettazione del PSC e la redazione del POS da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici equivale sì all'adozione del DVR e del DUVRI ma "limitatamente al singolo cantiere interessato". Del resto, il rischio rientrante nella competenza del committente è sempre quello interferenziale dipendente dal contatto tra il personale di organizzazioni diverse operanti nello stesso contesto<sup>8</sup> (talvolta denominato "infrastruttura")<sup>9</sup>, sia esso un'azienda o sua unità produttiva ovvero un cantiere temporaneo o mobile nel quale agiscano, anche non contemporaneamente, più imprese esecutrici: tanto che dall'operatività dello stesso DUVRI neppure possono essere escluse dal pluri-committente le interferenze derivanti dalla eventuale compresenza di un cantiere edile o di ingegneria civile all'interno del medesimo ambiente di lavoro<sup>10</sup>. All'opposto, dalla garanzia del committente va escluso il rischio specifico proprio della singola impresa (art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008), sebbene non sia sempre agevole tenere distinti i corrispondenti piani di responsabilità: da un lato, infatti, l'appaltatore deve gestire anche il rischio derivante dall'interferenza tra sue diverse lavorazioni<sup>11</sup>; dall'altro, come si vedrà nel prosieguo, il committente può essere chiamato a rispondere del mancato intervento, sia pur nei termini del richiamo al rispetto delle misure di

---

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2021, n. 26335, cit.

<sup>6</sup> Per la quale valgono, al momento, le indicazioni desumibili dal d.m. 18 settembre 2024, n. 132 e dalla circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro del 23 settembre 2024.

<sup>7</sup> Cfr., sul punto, Cass. pen., Sez. IV, 10 marzo 2023, n. 10102, in "DeJure"; Sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 55008, *ivi*.

<sup>8</sup> Cass. pen., Sez. III, 16 giugno 2022, n. 38357, in "DeJure".

<sup>9</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3288, in "DeJure".

<sup>10</sup> Sul punto Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 5857, in "DeJure" più di recente Cass., Sez. IV, 12 settembre 2023, n. 37124, *ivi*.

<sup>11</sup> Così Cass. pen., Sez. IV, 9 settembre 2015, n. 36474, in "DeJure".

prevenzione nell'ambito delle verifiche in corso d'opera di cui all'art. 1662 c.c., a fronte di situazioni rischiose di "immediata percepibilità" nelle quali si pone l'esigenza di stabilire nel caso concreto il confine tra obbligo di intervento e indebita ingerenza.

La principale differenza col titolo IV consiste invece nel riferimento dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 al datore di lavoro e non al committente domestico<sup>12</sup> il quale, nonostante sia tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale a dispetto di fuorvianti passaggi motivazionali di qualche precedente giurisprudenziale<sup>13</sup>, non avendo un'organizzazione che interferisce con un'altra, è chiamato a rispondere sulla base del diverso livello di rischio e della competenza concretamente esigibile sotto il profilo della *mala electio* dell'appaltatore, dell'omesso controllo sulle lavorazioni e, tanto più, di mancata ingerenza a fronte di situazioni di pericolo.

Caratteristica del datore di lavoro è piuttosto la responsabilità dell'organizzazione connessa all'esercizio di poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 81/2008) come dimostra anche la giurisprudenza che, nell'ambito di società di capitali, fa ricadere tale posizione sull'amministratore unico o indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione<sup>14</sup> salvo che, ove previsto dallo statuto o autorizzato dai soci, quest'ultimo deleghi le proprie attribuzioni o solo alcune di esse a uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo, per lo più nelle imprese di grandi dimensioni ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo dell'attività economica<sup>15</sup>. Né, invero, può escludersi che tale soggetto diverga dal "committente" di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 allorquando abbia, ad esempio, efficacemente delegato l'adempimento degli obblighi ivi previsti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008.

Circa l'analisi di detti obblighi, il loro contenuto può descriversi come di verifica, di informazione, di promozione, di previsione contrattuale e di richiesta.

La verifica attiene all'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e, stante il rinvio disposto dagli artt. 26, comma 1, lett. *a*), ferme le differenze tra impresa e lavoratore autonomo si attua attraverso acquisizioni documentali, per quanto non

<sup>12</sup> Differenza oggi resa plasticamente a livello normativo dall'art. 11 comma 2 del disegno di legge 1146 AC, già approvato dal Senato in data 20 marzo 2025 (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*) che fa ricadere l'obbligo di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, sul datore di lavoro o, in alternativa, sul committente.

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 46718, in "DeJure"; Sez. IV, 21.04.2021, n. 26335, cit.

<sup>14</sup> Così, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2023, n. 8476, in "Il Giuslavorista", 16 marzo 2023, con commento di D. PIVA, *Delega gestoria e delega di funzioni per la sicurezza sul lavoro in ambito societario*; Sez. IV, 23 novembre 2021, n. 2157, in "DeJure"; Sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 7564, *ivi*; Sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 8118, *ivi*; Sez. IV, 20 maggio 2013, n. 21628, *ivi*; Sez. IV, 13 novembre 2013, n. 49402, *ivi*; Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 20052, *ivi*; Sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582, *ivi*; Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 6280, *ivi*; Sez. III, 19 aprile 2005, n. 29229, *ivi*; Sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18558, *ivi*; Sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981, *ivi*. In tema già P. PASCUCCI, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, in "I Working Papers di Olympus", 2012, 23.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2021, n. 21522, in "DeJure".

limitate a constatazione formale ma inclusive di un controllo *sostanziale* sulla capacità di eseguire i lavori in condizioni di sicurezza<sup>16</sup>.

L'informazione (art. 26, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 81/2008) riguarda i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate. Essa deve essere dettagliata e non sommaria o incompleta e postula non solo la trasmissione ma una *fattiva interlocuzione* volta a verificare la concreta ed effettiva consapevolezza dell'appaltatore circa i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e la doverosa attuazione delle necessarie misure di prevenzione<sup>17</sup>.

Salve le esclusioni stabilite al comma 3-*bis* dell'art. 26, del d.lgs. n. 81/2008, spetta poi al committente il dovere di *promuovere* la cooperazione e il coordinamento che il comma 2 riferisce ai datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, mediante elaborazione del cd. DUVRI (o, nei settori a basso rischio di cui all'art. 29, comma 6-*ter*, del d.lgs. n. 81/2008, la nomina di un proprio incaricato), eventualmente integrato dal soggetto presso il quale debba essere eseguito l'appalto nel caso dell'art. 26, comma 3-*ter*, del d.lgs. n. 81/2008.

A livello contrattuale, il committente deve altresì provvedere all'allegazione del predetto DUVRI e alla specifica indicazione dei costi per la sicurezza a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. (art. 26, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 81/2008).

Infine, è tenuto a richiedere che il personale occupato dall'impresa appaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia recante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e che risulti espressamente indicato quello con funzioni di preposto (art. 26, commi 8 e 8-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008).

Stante il vincolo di legalità della fattispecie penale, l'elenco di tali obblighi va inteso come tassativo e in alcun modo integrabile oltre la *littera legis* neppure tramite richiamo all'art. 2087 c.c. in quanto costruito su quel particolare rapporto di dipendenza gerarchica tra datore di lavoro e lavoratore (art. 2086 c.c.) che invece manca al committente, i cui predetti doveri sono funzionali alla tutela anche di terzi (dipendenti dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice o lavoratore autonomo).

## *2. Dalla moltiplicazione delle cautele relazionali ai possibili criteri di delimitazione*

Ricostruita così la fisionomia del datore di lavoro-committente di appalti interni, se ne possono valutare le ricadute sul piano dell'imputazione.

---

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 1223, in "DeJure"; IV, 3 dicembre 2024, n. 46718, *ivi*; Sez. IV, 7 marzo 2024, n. 16862, *ivi*; Sez. IV, 22 settembre 2020, n. 28728, *ivi*; Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 3898, *ivi*; Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 23171; Sez. III, 26 aprile 2016, n. 35185, *ivi*. Sul punto, V. VALENTINI, *Lavori in appalto*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 416; F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 294.

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 2022, n. 27575, in "DeJure".

Preliminarmente - come già si è avuto modo di rilevare in altra sede<sup>18</sup> - non lo si può certo definire il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri”<sup>19</sup> come pure si è espressa la giurisprudenza di legittimità nell’ambito della quale si è talvolta finito per appiattare l’accertamento della responsabilità penale sugli schemi della solidarietà civilistica di cui pure all’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, almeno dove si legge che la rilevanza concorsuale dell’omissione del committente deriverebbe al principio generalissimo del nostro ordinamento secondo cui *ubi commoda ibi incommoda*<sup>20</sup> oppure si liquida la differenza tra obblighi di verifica e di garanzia *ex art. 40 cpv. c.p.* come questione attinente ad una “variazione puramente terminologica”<sup>21</sup>. Al contrario, come si è visto, il datore di lavoro-committente interviene *ex ante*, per lo più alla stregua di un organizzatore, sulla scelta dell’appaltatore, lo informa sui rischi dell’ambiente di lavoro e si occupa di eliminare o ridurre al minimo i soli rischi da interferenze ma non gestisce le lavorazioni altrui né è tenuto a svolgere controlli continui e pressanti in fase d’opera, limitandosi semmai all’esercizio di mere prerogative contrattuali.

Per delimitare sul piano teorico le sue responsabilità penali, non è tuttavia decisiva la mancata effettiva titolarità di poteri impeditivi diretti ovvero la differenza tra obbligo di garanzia e obbligo cautelare, quale presupposto rispettivamente della condotta o della colpa giacché - come rilevato nella nota sentenza *ThyssenKrupp - l'intreccio cooperativo* nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di omissioni che, per quanto incomplete o di semplice partecipazione, si compenetrano con le condotte altrui, mutuando da questa necessaria interazione il criterio di valutazione della loro efficacia causale e della loro natura colposa<sup>22</sup>. A tacere della rilevanza, ormai pacificamente affermata in

<sup>18</sup> D. Piva, *Legalità e sicurezza nei lavori in appalto: qualità dell’impresa e gestione dei rischi interferenziali*, in “Sistema Penale”, 31 luglio 2024.

<sup>19</sup> Così, ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 30.06.2018, n. 26121, in “DeJure”. In precedenza Cass. pen., Sez. IV, 20.11.2009, n. 1490, in “Guida al diritto”, 21, 2010, p. 82; Sez. IV, 17.01.2008, n. 13917, in “Cassazione penale”, 2009, 717; Sez. III, 7.07.2003, n. 28774, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 2003, p. 884.

<sup>20</sup> Cass. pen., Sez. IV, 6.12.2007, n. 7714, in “DeJure”.

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. IV, 9.07.2008, n. 38002, in “Guida al diritto”, 45, 2008, p. 83; Sez. III, 12.10.2004, n. 39689, in “DeJure”.

<sup>22</sup> Così, in relazione alla sentenza *ThyssenKrupp* (Cass. pen., Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 38343, in “Cassazione penale”, 2015, 426 ss., con nota di K. SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*), R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 321-326 e A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell’offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa, Pisa University Press, 2022, p. 97 ss.; nonché, con riguardo alla fenomenologia della cooperazione colposa, anche alla luce del caso relativo al disastro di Viareggio (Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, in “Sistema Penale”, 9.11.2021, con nota illustrativa di P. BRAMBILLA, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*); F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 163 ss., p. 215 e p. 410 ss.; G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in “La legislazione penale”, 3.02.2020, p. 1 ss.; A. PERIN, *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 234 ss.; G. LOSAPPIO, *Plurisoggettività eventuale colposa*, Bari, Cacucci, 2012, p. 139 ss.; A. VALLINI, *Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”*, in “Diritto penale e processo”, 2001, p. 469. In precedenza, sull’evoluzione del concorso per omissione, v., tra i tanti, L. RISICATO, *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva*, Milano, Giuffrè, 2001, p.

giurisprudenza, di poteri impeditivi “mediati” ovvero di «mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all’impedimento dell’evento dannoso»<sup>23</sup>, specialmente ove connessi all’esercizio di poteri-doveri che, come quelli del committente, possono incidere sull’attività *in itinere* dell’appaltatore<sup>24</sup>.

Con specifico riguardo al datore di lavoro-committente l’estensione deriverebbe, peraltro, non solo dall’interazione *de facto* con l’appaltatore ma ancor prima dalla stessa imposizione degli obblighi *relazionali* ed *eterotropi* (di coordinamento, controllo e informazione) in base ai quali si articola una conseguente pretesa ad agire tenendo conto del ruolo e dell’operato altrui<sup>25</sup>, a poco rilevando se l’imputazione passi attraverso l’art. 40 cpv. c.p. o 113 c.p. a seconda che a suo carico risulti per l’effetto individuata una nuova posizione di garanzia plurisoggettiva, frazionata e strumentale<sup>26</sup> ovvero se la violazione dei suoi doveri si equipari a cooperazione nel delitto colposo<sup>27</sup> rispetto alla quale alcun valore selettivo neppure potrebbe svolgere il requisito della consapevolezza dell’interazione con l’agire dell’appaltatore che, in quanto non inclusiva del loro carattere eventualmente colposo<sup>28</sup>, è strutturalmente connessa all’articolazione degli stessi rapporti con l’appaltatore.

In altri termini, appurato pragmaticamente il superamento del giudizio di tipicità della condotta mediante l’affermazione di obblighi relazionali la cui violazione, in un modo o nell’altro, finisce per condividere lo schema o il trattamento sanzionatorio dell’omesso impedimento dell’altrui fatto colposo, si

---

402 ss.; A. MASSARO, *La responsabilità colposa per omesso impedimento del fatto illecito altrui*, Napoli, Jovene, 2013, p. 244 ss.; P. SEMERARO, *Il concorso mediante omissione, nel reato*, in “L’indice penale”, 9, 2, 2006, p. 584 ss.; N. PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 58 ss. Di recente, analogo principio ha condotto alla singolare affermazione di una responsabilità penale per infortunio sul lavoro del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a prescindere dalla sussistenza di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2023, n. 38914, in “Giurisprudenza Penale Web”, 5.10.2023 su cui v. R. PALAVERA, *Fiducia e deterrenza: due paradigmi compatibili? Note in margine all’affermazione di responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2, 2023, II, p. 68 ss.).

<sup>23</sup> Cass. pen., Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 9463, in “DeJure”; in senso conforme, tra le altre, Cass. pen., Sez. IV, 4 febbraio 2021, n. 14616, *ivi*; Sez. II, 1° febbraio 2020, n. 4633, *ivi*; Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, *ivi*; Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, *ivi*. Da ultimo, si è in tal senso orientata, nell’ambito del noto caso relativo al crollo dell’Hotel Rigopiano, Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2025, n. 9906, pubblicata in “Sistema Penale”, 22 maggio 2025 (con commento di D. QUARANTA, *Il problema non è la caduta (della valanga), ma l’atterraggio (del sistema di prevenzione): la Cassazione sul disastro di Rigopiano, tra gestione (anticipata) del rischio ed esigibilità della condotta doverosa*).

<sup>24</sup> Sulla ricostruzione dell’indirizzo in parola v., di recente, K. SUMMERER, *La decisione collegiale illecita: profili di responsabilità individuale e collettiva*, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 1-2/2022, p. 196 ss.; A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell’offesa*, cit., p. 86 ss.; A. PROVERA, *L’intreccio e la successione delle posizioni di garanzia nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2024, p. 192 ss.

<sup>25</sup> Da ultimo, su rilevanza di questi obblighi v. G. MINICUCCI, *La plurisoggettività nell’agire colposo. Una rilettura in chiave normativa*, Pisa, ETS, 2025, p. 209 ss.

<sup>26</sup> Così A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell’offesa*, cit., p. 114 ss., spec. p. 116 e p. 212 ss.

<sup>27</sup> In tal senso cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786, in “DeJure” ripresa, ad esempio, da Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 1728 o Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6499, *ivi*.

<sup>28</sup> In tal senso, emblematica Cass. pen., Sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1786, in “Diritto penale e processo” 2009, p. 571 ss., con nota di L. RISICATO, *Cooperazione in eccesso colposo: concorso “improprio” o compartecipazione in colpa “impropria”?*

tratta di delimitare i confini della responsabilità conseguente, che non può appiattirsi sulla mera contestazione di una causalità cumulativa implicita nella sommatoria degli obblighi prevenzionali che obliteri la distinzione tra paradigma commissivo e omissivo, la ricostruzione del concreto decorso degli eventi quanto la valutazione dell'efficacia del comportamento alternativo lecito<sup>29</sup> o dell'eventuale rilevanza interruttiva dell'altrui cooperazione colposa<sup>30</sup>, senza infine riconoscere alcun rilievo alla concreta esigibilità della singola condotta doverosa.

Ciò vale specialmente per il rischio interferenziale, la cui concretizzazione nell'infortunio passa attraverso la filiera intermedia delle condotte ascrivibili alle diverse figure dell'appalto (datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'appaltatore e del subappaltatore) che, secondo una prospettiva gradualistica, dovrebbero limitarsi a sviluppare il medesimo preesistente rischio illecito generato *ex novo* dal committente.

### 3. La dimensione organizzativa dei poteri e doveri del datore di lavoro-committente

In quest'ottica, occorre ripartire dal contenuto che in concreto assumono gli obblighi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 in quanto riferiti non al committente *tout court* ma al datore di lavoro da intendersi nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 come responsabile di un'organizzazione fondata sull'articolazione di competenze, sull'attribuzione di poteri gestionali, sull'adozione di procedure (ad esempio per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, la contrattualizzazione e il controllo dell'appaltatore o l'elaborazione del DUVRI), in attuazione del modello organizzativo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008.

Come già ampiamente rilevato in altra sede<sup>31</sup>, il dato oggettivo rappresentato dal contesto imprenditoriale finisce infatti per rappresentare il punto di riferimento necessario alla cui stregua misurare la valutazione del corretto adempimento dei doveri del datore di lavoro-committente, da intendersi più come organizzatore che operatore. La sua colpa assume, cioè, una dimensione tipicamente *organizzativa* dell'attività altrui ancorché diversa da quella di *organizzazione* che ricade sull'ente ai

<sup>29</sup> Così, tra gli altri, K. SUMMERER, *Eventualità dell'evento*, in *Reato colposo*, in "Enciclopedia del diritto", diretto da M. DONINI, Milano, Giuffrè, 2021, p. 506; in precedenza E. MEZZETTI, *Nesso di causalità nel reato colposo: il valore del "comportamento alternativo lecito"*, in A. MANNA (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2023, p. 73 ss.; P. VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in "Cassazione penale", 2013, p. 1241 ss.

<sup>30</sup> In tema v., per tutti, M. DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio"*. *Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1999, p. 32 ss.; M. PELISSERO, *Il concorso doloso mediante omissione: tracce di responsabilità di posizione*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e di impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, Firenze University Press, 2011, p. 383 ss.

<sup>31</sup> D. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, cit., p. 289 ss.

sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001<sup>32</sup> e riguarda una fase ancor più propedeutica, pianificatoria o progettuale<sup>33</sup>.

Ne deriva che a lui potrà senz'altro addebitarsi: l'assoluta carenza o inadeguatezza di procedimentalizzazione dell'attività in attuazione di una politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto a quelle dell'appalto, come di recente affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'intero consiglio di amministrazione di società di capitali pur in presenza di deleghe gestorie o di funzioni<sup>34</sup>; l'incontrollata istaurazione di prassi aziendali non uniformi o persino *contra legem*; la mancata individuazione, delimitazione e configurazione dei luoghi dell'appalto<sup>35</sup> o regolamentazione del relativo accesso in condizioni di sicurezza<sup>36</sup>; l'omesso *risk assessment* preliminare sulla normativa applicabile e sugli adempimenti connessi, non potendo invocare altrimenti a propria discolora situazioni di ignoranza o erronea interpretazione di norme integratrici del precetto penale, ai sensi dell'art. 5 c.p.; l'omessa valutazione, formalizzazione e gestione dei rischi interferenziali in termini di elaborazione documentale<sup>37</sup>, informazione dettagliata<sup>38</sup> ovvero direttive o istruzioni specifiche per l'uso di attrezzature o strutture comuni. Ove, invece, la violazione riguardi il corretto e puntuale espletamento dei predetti obblighi in quanto delegati alle condizioni dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve effettuare un controllo, anche questo da intendersi non in senso capillare, continuo e pressante bensì come "alta vigilanza" ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008<sup>39</sup>,

---

<sup>32</sup> Specie, per quanto d'impatto sugli obblighi del committente, lett. *b), e), f), g), h)* e commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 81/2008). Sulla distinzione tra colpa organizzativa dell'individuo e colpa di organizzazione dell'ente v. F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., p. 368 ss. e p. 384 ss. Nell'ampia letteratura in argomento A.F. TRIPOLI, "Situazione organizzativa" e "colpa di organizzazione": alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2004, p. 482 ss.; C.E. PALIERO-C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2006, p. 167 ss.; A. FIORELLA, *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in F. COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità collettiva degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, Jovene, 2012, p. 267 ss.; C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione e di impresa*, in M. DONINI, R. ORLANDI (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico*, Bologna, Bologna University Press, 2013, p. 161 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 435 ss.; C.E. PALIERO, *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Reato colposo*, in "Enciclopedia del diritto", a cura di M. DONINI, Milano, Giuffrè, 2021, p. 70 ss.

<sup>33</sup> Si allude a Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401, in "Sistema Penale", 27.06.2022, con nota di C. PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*.

<sup>34</sup> Di recente, Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 40682, in "Sistema Penale", 29 gennaio 2025, con commento di A. PICCIALUGA, *La posizione di garanzia datoriale del consiglio di amministrazione tra delega di funzioni e delega gestoria*.

<sup>35</sup> Dovendosi intendere, secondo quanto precisato da Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2024, n. 17679, in "DeJure", quello "al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi, quindi, un rischio connesso all'esercizio dell'attività di impresa".

<sup>36</sup> Cass., Sez. IV, 29.01.2021, n. 5802, in "DeJure".

<sup>37</sup> R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 109 s.

<sup>38</sup> Sulla necessità, a tal fine, di effettuare un'apposita riunione di coordinamento v. Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2008, n. 26115, in "DeJure".

<sup>39</sup> Così, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131; Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 37761; Sez. IV, 16 novembre 2016, n. 55180; Sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 27296 (tutte in "DeJure"); Sez. IV, 21 aprile 2021, n. 26335, cit.; Sez. IV, 27 giugno 2023, n. 38913, in "DeJure". In tema, sia



includendo l'implementazione di un sistema disciplinare a fronte di riscontrate violazioni alle procedure interne.

Con riguardo in particolare alla *culpa in eligendo*, premesso che mai potrebbe desumersi l'inedoneità tecnica dell'appaltatore dalla semplice realizzazione dell'infortunio<sup>40</sup>, il datore di lavoro-committente potrebbe infine essere chiamato a rispondere se, a livello procedurale, si sia limitato a prevedere l'acquisizione di documenti o autodichiarazioni senza alcun obbligo di verifica sostanziale o di istruttoria suppletiva neppure laddove emergano indici dell'altrui inadeguatezza, né un controllo specifico sulla congruità dei costi per la sicurezza dell'appalto. Oppure non abbia garantito collegialità o competenze necessarie a completare la verifica, anche mediante indagine approfondita sulle caratteristiche dell'impresa appaltatrice<sup>41</sup> a fronte della palese inadeguatezza della scelta condotta, ad esempio, secondo criteri di mera economicità<sup>42</sup> a favore di soggetti che svolgono attività diverse da quelle oggetto di appalto<sup>43</sup> ovvero senza specifica e documentata valutazione sulla congruità dei costi per la sicurezza<sup>44</sup> o acquisizione dei titoli abilitativi speciali eventualmente richiesti dalla natura delle prestazioni.

Altra verifica che il committente è tenuto a svolgere è quella circa la valutazione da parte dell'appaltatore della idoneità tecnico-professionale di subappaltatori e la corresponsione senza alcun ribasso dei costi per la sicurezza<sup>45</sup>, cui *deve* essere subordinata l'autorizzazione al subappalto medesimo ai sensi dell'art. 1656 c.c.: anche in questo caso, non si tratta di attività solo documentale bensì

---

consentito il rinvio a D. PIVA, *La responsabilità del vertice per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, Jovene, 2011, p. 233 ss. Tra i contributi più recenti e specifici sul tema v., altresì, V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto 'correttivo'. Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 2/2012, p. 76 ss.; C. PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in G. CASAROLI-F. GIUNTA-R. GUERINI-A. MELCHIONDA (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, Pisa, ETS 2015, p. 59 ss.; F. BELLAGAMBA, *Adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del delegante e sistema di controllo di cui all'art. 30 comma 4 T.U. n. 81/2008: punti di contatto e possibili frizioni*, *ivi*, p. 75 ss.; S. DOVERE, *Precisazioni in tema di delega di funzioni*, *ivi*, 82 ss.; D'ALESSANDRO, voce *Delega di funzioni (diritto penale)*, in "Enciclopedia del diritto", Annali, IX, Milano, Giuffrè, 2016, p. 240; G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in "La legislazione penale", 3 febbraio 2020, p. 7; G. GAROFALO, *Dalla 'culpa in vigilando' alla 'colpa di organizzazione' e ritorno: corsi e ricorsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex crimine dell'ente*, in "Sistema Penale", n. 6/2020, p. 29 ss.; da ultimo, P. VENEZIANI, *Deleghe di funzioni e culpa in vigilando nella prospettiva della sicurezza sul lavoro*, in "disCrimen", 17 luglio 2024, p. 13 ss.; incidentalmente R. BLAIOTTA, *Chilling effect e governo del rischio lavorativo*, in "Sistema Penale", 28 marzo 2025.

<sup>40</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 1223, cit.; Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 37761, in "DeJure"; Sez. IV, 17 ottobre 2019, n. 49761, *ivi*.

<sup>41</sup> Tale da includere, eventualmente, anche elementi diversi rispetto a quelli previsti dall'Allegato XVII al d.lgs. n. 81/2008 quali criteri ulteriori di scelta (obbligatori o preferenziali) come l'informativa sull'adozione o meno di modelli organizzativi ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 o il possesso di certificazioni (es. ISO 45001), condanne o procedimenti penali pendenti ovvero misure interdittive ex d.lgs. n. 231/2001, prescrizioni impartite da organi di vigilanza, etc.

<sup>42</sup> Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2023, n. 37802, in "DeJure".

<sup>43</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2019, n. 26898 o Sez. III, 10 maggio 2024, n. 12839, entrambe in "DeJure".

<sup>44</sup> Previsti dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, a pena di nullità dell'appalto.

<sup>45</sup> Cfr. artt. 100, comma 6-bis e 97, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

contenutistica che ben potrebbe replicare i medesimi controlli previsti sull'appaltatore, potendo determinare, a parità di condizioni, un dovere di vietare il subappalto se non quello di individuare, al momento della configurazione dell'appalto o della individuazione del cantiere, singole prestazioni che, in ragione della loro particolare complessità, siano contrattualmente sottratte alla facoltà di subappalto al fine di rafforzare il controllo e assicurare una tutela più intensa delle condizioni di lavoro così come previsto dal codice dei contratti pubblici (art. 119, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023).

#### 4. *L'interruzione del nesso causale dal rischio interferenziale al rischio eccentrico*

Delimitata come sopra la condotta tipica del datore di lavoro-committente, dalla sua responsabilità per l'infortunio andrebbero anzitutto escluse le serie causali autonome nelle quali, pur a fronte della violazione degli obblighi a suo carico, l'evento costituisca l'esito di un processo eziologico indipendente come potrebbe avvenire se all'omessa prevenzione di interferenze si aggiunga (in modo del tutto autonomo) un rischio esclusivamente specifico dell'attività lavorativa: in questo caso, infatti, non si potrebbe motivare la condanna sulla base di un giudizio *ex ante* di mera regolarità causale senza valutare *ex post* quanto effettivamente verificatosi *hic et nunc*. Difetterebbe, in tal caso, qualsiasi possibilità di rintracciare un effettivo 'nesso di rischio' consequenziale che possa collegare i due eventi. Si pensi, ad esempio, all'instaurazione di prassi pericolose in azienda a fronte delle quali non basterà accertare la realizzazione di un infortunio nell'ambito di attività in esse rientranti, dovendosi anche stabilire se e in quale misura tali prassi siano state percepite e attuate dal soggetto individuato come potenziale responsabile, il quale potrebbe pure aver agito sulla base di decisioni, esperienze o condizionamenti diversi.

A dispetto della sostanziale disapplicazione dell'art. 41, commi 2 e 3 c.p., dovrebbe poi stabilirsi se, a interrompere il nesso causale tra la mancata prevenzione di rischi interferenziali da parte del committente e il singolo infortunio sia intervenuta un'ulteriore sopravvenuta violazione, oggettivamente autosufficiente a determinare l'esito disvoluto, da parte del datore di lavoro, del dirigente o del preposto dell'appaltatore o della stessa vittima. Il succedersi cronologico delle condotte relative allo svolgimento dei lavori in appalto può far degradare, in tal modo, eventuali violazioni del committente a mera "occasione" dell'infortunio ovvero può determinare un decorso anomalo degli eventi, dagli esiti macroscopicamente sproporzionati e tali da assorbire il significato lesivo dell'omissione pur allo stesso inizialmente ascrivibile<sup>46</sup>. Del resto, al netto del suo

---

<sup>46</sup> Così descrive la logica dell'art. 41 cpv. c.p., ad esempio, M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 77 ss.; nonché, più di recente, con attenzione specifica ai possibili sconfinamenti dell'imputazione a fronte dell'interferenza di condotte altrui (dolose o colpose), E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di "regresso" nella società del rischio*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 154 ss. e p. 178 ss.

tenore criptico, l'art. 41 cpv. c.p. si presta ad essere applicato proprio nei casi di interazione diacronica tra condotte condizionanti<sup>47</sup> nei quali il *fatto illecito altrui* di cui al comma 3, ad esempio in termini di totale elusione o grave violazione di cautele doverose, sfuggendo a una spiegazione integrata da leggi scientifiche di copertura, potrebbe escludere la responsabilità di chi intervenga prima nel processo eziologico, salva l'applicazione della cooperazione nel delitto colposo ai sensi dell'art. 113 c.p., disposizione essenziale per attribuire rilevanza alla violazione di cautele relazionali<sup>48</sup>. In ogni caso, il nesso di condizionamento rimane tuttavia di tipo *storico*, in quanto non falsificabile o predittibile *ex ante* ma dipendente, al contrario, solo da un giudizio indiziario fondato sulla empirica considerazione *ex post* delle particolari circostanze e modalità di interazione tra committente e appaltatore, in grado di alterare gli esiti di qualsiasi generalizzazione connessa all'astratta condivisione anticautelare del rischio interferenziale che può essere creato dal primo e poi aumentato, non ridotto o attualizzato, così come anche del tutto superato e surclassato dal secondo. L'adempimento *ex ante* degli obblighi del committente può quindi ridursi a precondizione per violazioni *ex post* collegabili alle opzioni comportamentali dell'appaltatore, capaci di incidere in modo definitivo e irreversibile sulla mutazione del rischio attivato già prima dell'esecuzione dei lavori. Proprio nell'autonomia organizzativa e decisionale altrui può in altri termini annidarsi quello che la giurisprudenza, a partire dal noto caso ThyssenKrupp, ormai etichetta come rischio nuovo, incommensurabile, incongruo, esorbitante o eccentrico<sup>49</sup> rispetto a quello schiettamente interferenziale, in grado di produrre un effetto aberrante che faccia deviare l'*iter* eziologico verso eventi *hic et nunc* non più oggettivamente riconducibili al personale contribuito del committente. Si pensi, ancora, alla mancata informazione data sui rischi specifici di ambienti di lavoro caratterizzati dall'esposizione a sostanze tossiche alle quali un dipendente dell'appaltatore si sia tuttavia autoesposto, introducendosi nei predetti locali al di fuori dell'orario di lavoro. Così come alla mancata formalizzazione nel DUVRI di misure di prevenzione o procedure di emergenza, pur diffuse e applicate *de facto* nell'esecuzione dell'appalto, che risultino tuttavia episodicamente violate da parte di un lavoratore per effetto non di ignoranza o mancata formazione bensì di una scelta comportamentale istantanea. *A fortiori* sarebbe ancora più remota la possibilità di affermare una responsabilità del committente (se non a mero titolo

<sup>47</sup> Sul punto v., ampiamente, A. VALLINI, "Cause sopravvenute da sole sufficienti" e nessi tra condotte, in "Diritto penale contemporaneo", 11 luglio 2012, p. 36 ss.; in tema, da ultimo, anche M.F. CARRIERO, *Causalità e imputazione. Le leggi scientifiche tra metodo e dogmi*, Torino, Giappichelli, 2025, p. 433 ss. (con riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro, p. 464 ss.).

<sup>48</sup> Così, sulla necessaria accessorietà del concorso colposo, da ultimo F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., p. 224 ss., spec. p. 227.

<sup>49</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 38343, cit.; in seguito, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, 10 marzo 2016, n. 15493, in "DeJure"; Sez. IV, 28 luglio 2015, n. 33329, *ivi*. In generale, sul criterio della competenza alla gestione del come strumento di tutela del personalismo dell'illecito penale costituzionalmente orientato R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 192 ss.; L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 343 ss.; D. MICHELETTI, *Il criterio della competenza alla gestione sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento. L'abbrivio dell'imputazione colposa*, in "Criminalia", 2001, p. 509 ss.

contravvenzionale) ove, nei due casi ipotizzati, i predetti lavoratori abbiano agito in esecuzione di direttiva imposta o comunque in mancanza di vigilanza da parte del proprio datore di lavoro<sup>50</sup>.

Né potrebbe valere *sic et simpliciter* nei confronti del committente quanto generalmente affermato in giurisprudenza con riguardo al comportamento colposo del lavoratore che, salvo assuma i contorni dell'abnormità intesa per lo più come estraneità alle mansioni<sup>51</sup>, non escluderebbe la rilevanza causale della violazione del datore di lavoro tenuto a proteggerlo anche dalla sua stessa colpa: come già rilevato, la violazione degli obblighi in caso di appalto espone, infatti, il committente a una responsabilità per l'infortunio di terzi (ad esempio dipendenti dell'appaltatore o di subappaltatori) verso i quali, non sussistendo la medesima posizione derivante dall'art. 2087 c.c., non si può presupporre un dominio spazio-temporale continuo da cui ricostruire analogo "connessione di rischio"<sup>52</sup> tra condotta antecedente e condotta successiva. Né a compensare il *vulnus* di un addebito fondato sulla creazione di un rischio ubiquitario che assorba su di sé quelli riconnessi all'attività dell'appaltatore sarebbero mai sufficienti eventuali diminuzioni del *quantum* di pena per concessione di attenuanti comuni (art. 62, n. 5 c.p. nel caso in cui a concorrere alla realizzazione sia stato il fatto doloso della vittima) o generiche (art. 62-*bis* c.p.) ovvero sulla base dei criteri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p. (con particolare riferimento alle modalità dell'azione o al grado della colpa previsti, rispettivamente, al comma 1, nn. 1 e 2).

Quanto, infine, all'eventuale tralaticio richiamo al dovere di informazione, cooperazione e coordinamento che, in un contesto caratterizzato come l'appalto dalla necessaria interferenza di rischi diversi, condurrebbe a dover escludere ogni effetto interruttivo del nesso causale collegato all'attività altrui va rilevato come, da un lato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 il predetto dovere sia proprio dell'appaltatore e non del committente (cui, testualmente, spetta solo di promuoverlo) e, dall'altro lato, il difetto di coordinamento richiami un rimprovero soggettivo estraneo alla causalità intesa come *imputatio facti* da collocarsi piuttosto nell'ambito del giudizio di colpa, salvo incorrere nell'indebita inversione del *prius et posterius*. Né il committente, il quale pure abbia dapprima sottovalutato un rischio interferenziale decade, per ciò solo, dalla possibilità di affidarsi al rispetto degli obblighi prevenzionali da parte dell'appaltatore: diversamente, infatti, si rischierebbe, a seconda che l'imputazione passi attraverso la clausola dell'art. 40

---

<sup>50</sup> Su analoghe ipotesi riferibili al fatto interruttivo colposo del terzo o della stessa vittima ai sensi dell'art. 41 comma 3 c.p. v., con precise esemplificazioni anche al settore degli infortuni sul lavoro, E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di "regresso" nella società del rischio*, cit., p. 178 ss. e p. 210 ss.

<sup>51</sup> Cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 3 gennaio 2019, n. 123, in "Cassazione penale", 2019, p. 4319; Sez. IV, 26 marzo 2016, riv. n. 8883; Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 37106, in "Diritto penale e processo", 2018, 11, p. 1417 con nota di M. TELESCA (*Sicurezza sul lavoro: comportamento abnorme del lavoratore ed interruzione del nesso causale. Il ruolo del rischio (im)prevedibile*); Sez. IV, 26 marzo 2014, riv. n. 36227, in "DeJure".

<sup>52</sup> Mutuando dalla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento su cui v., per tutti, M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, cit., spec. p. 159 ss.; E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di "regresso" nella società del rischio*, cit., p. 178 ss. e p. 210 ss.

cpv. o dell'art. 113 c.p., una dilatazione *omnibus* della relativa posizione di garanzia ovvero un'iperestensione della cooperazione colposa che, sebbene idonea a ricomprendere il predetto rischio destinato poi ad attualizzarsi nella fase dell'esecuzione dei lavori, neppure può esaurirsi nella obiettiva condivisione del rischio inter-organizzativo.

##### 5. La mancanza della misura soggettiva della colpa per inesigibilità della condotta doverosa: dal committente-modello al committente-persona

Di fronte all'estensione dei contenuti ipernormativizzati del dovere cautelare in contesti relazionali come quello della sicurezza sul lavoro si assiste da tempo ad una crescente apertura giurisprudenziale nei confronti della misura soggettiva della colpa<sup>53</sup> datoriale che presuppone un giudizio personalizzato sulla base dei fattori situazionali (riferibili al contesto) e individuali (riferibili alle capacità e condizioni personali) ai quali viene attribuita efficacia non più solo con riguardo al *quantum* ma anche all'*an* della pena ove, in particolare, venga meno l'esigibilità della condotta doverosa o la stessa riconoscibilità del singolo rischio<sup>54</sup>: alla regola *di comportamento*, come strutturata dal d.lgs. n. 81/2008 sul committente-*modello*, si viene in tal modo a contrapporre quella *di giudizio* in grado di scusare il committente-*persona*.

In particolare, si registra dal 2019 un orientamento soggettivizzante della Quarta Sezione della Corte di Cassazione volto a contrastare l'applicazione di formule automatiche di imputazione dell'infortunio mediante il richiamo all'inesigibilità del puntuale rispetto degli obblighi prevenzionali che conduce all'annullamento di condanne pur inflitte in sede di merito<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> Per un inquadramento della quale si rinvia tra i tanti, nella vasta letteratura in materia, a G.V. DE FRANCESCO, *Sulla misura soggettiva della colpa*, in "Studi Urbinati", 1977-1978, n. 30, p. 275 ss. (poi ID., *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in "La legislazione penale", 3 febbraio 2021, p. 21 ss.); G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 267 ss.; F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, Cedam, 1993, spec. p. 31 ss., p. 185 ss. e p. 284 ss.; M. DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2013, p. 124 ss. (nonché già ID., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, p. 593 ss.); D. CASTRONUOVO, *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2011, p. 1616 ss. (e poi ID., *La colpa "penale". Misura soggettiva e colpa grave*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2013, p. 1723 ss. nonché ID., *Colpa penale*, in *Reato colposo*, in "Enciclopedia del diritto", a cura di M. Donini, Milano, Giuffrè, 2021, p. 227 ss.); M. GROTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 1 ss.; S. CANESTRARI, *La doppia misura della colpa nel reato colposo*, in "L'indice penale", 2012, p. 21 ss.; M.G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, Giappichelli, 2013, spec. p. 323 ss.; C. PIERGALLINI, voce *Colpa (dir. pen.)*, in "Enciclopedia del diritto", Annali, X, 2017, p. 222 ss.; da ultimo, G. MINICUCCI, *La plurisoggettività nell'agire colposo*, cit., p. 224 ss.

<sup>54</sup> Con specifico riguardo al principio di inesigibilità come fondamento della misura soggettiva della colpa v. G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, cit., p. 287 ss.; M. GROTTO, *Scusanti della colpa*, in *Reato colposo*, in "Enciclopedia del diritto", a cura di M. Donini, cit., p. 1153 ss.; D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Napoli, Jovene, 2020, p. 237 ss.; da ultimo S. PRANDI, *L'inesigibilità nel prisma della colpa*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2024, 1035 ss.

<sup>55</sup> Cfr. la recente rassegna compiuta da D. CASTRONUOVO, *Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Una critica alle concezioni ultra-normative della colpa*, in "La legislazione penale", 7 febbraio

Analizzando le principali casistiche di riferimento, possono allora individuarsi quelle d'interesse per il committente, in quanto riferibili alla gestione non solo del rischio specifico (ad es. per utilizzo improprio di macchinari, mancato utilizzo di dispositivi di protezione, violazione di prescrizioni o comportamento comunque scorretto da parte del singolo lavoratore), ma di quello interferenziale.

Si pensi, ad esempio, al breve lasso di tempo dall'assunzione della posizione di garanzia<sup>56</sup>, all'ampiezza dei locali aziendali o alla complessità e variabilità delle attività ivi svolte che potrebbe non consentire al committente l'individuazione di tutti i rischi dell'ambiente di lavoro da comunicare all'appaltatore o delle possibili interferenze da ricomprendere nel proprio DUVRI.

In secondo luogo si ipotizzi che, per valutare l'idoneità tecnico-funzionale dell'appaltatore sulla base della documentazione acquisita, la completezza o precisione di un'informativa trasmessa all'appaltatore oppure l'adeguatezza di una misura imposta nel DUVRI, il committente si affidi alla competenza specialistica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione o di altro consulente o alle risultanze di attività di *audit* specifici<sup>57</sup> ovvero si rimetta alle valutazioni dell'esperto incaricato per sovrintendere la cooperazione e il coordinamento nei settori a basso rischio di cui all'art. 29, comma 6-ter, del d.lgs. n. 81/2008 sottratti all'obbligo di elaborazione del DUVRI.

Ma, soprattutto, si pensi all'impossibilità di una vigilanza diretta e continua<sup>58</sup> sulle attività in appalto (o sull'espletamento degli obblighi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 eventualmente delegati) o alla prolungata e consapevole inerzia dei preposti che non metta in condizione il committente di attivarsi immediatamente per rimediare a un rischio da interferenze sopravvenuto oppure di riconoscere, anche solo potenzialmente, l'emergere di situazioni di emergenza, l'insorgenza di prassi operative incaute o pericolose (specie ove finalizzate a maggiore produttività o riduzione di tempi o costi) o, tantomeno, di singole condotte elusive delle misure stabilite nel DUVRI (ad esempio sull'interdizione all'accesso in determinati locali, sul rispetto di precisati orari per attività concomitanti o sull'utilizzo di precauzioni aziendali). Sotto questo profilo, salvo il controllo sul proprio delegato di funzioni o sui soggetti a qualsiasi titolo chiamati nell'ambito della propria organizzazione a garantire l'attuazione degli obblighi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, la scusante riconosciuta al datore di lavoro dovrebbe valere *a fortiori* per il committente chiamato a un'alta vigilanza su attività svolte non da propri dipendenti ma da terzi in

---

2025, spec. p. 29 ss.; in precedenza, ID., *Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa*, in "Giurisprudenza italiana", 2021, p. 2219 ss.

<sup>56</sup> Cfr., sia pur con riguardo a posizioni diverse da quelle del committente, Cass. pen., Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 1096; Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 31833.

<sup>57</sup> Cfr., ancorché in ambiti diversi dall'appalto, Cass. pen., Sez. IV, 4 aprile 2023, n. 17208; Sez. IV, 11 maggio 2023, n. 31833, cit.

<sup>58</sup> Cfr., relativamente alla posizione del datore di lavoro, Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2019, n. 20833; Sez. IV, 16 aprile 2019, n. 32507; Sez. IV, 31 marzo 2021, n. 12137; Sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 36778; Sez. IV, 12 marzo 2021, n. 9824; Sez. IV, 13 aprile 2022, n. 33548; Sez. IV, 5 ottobre 2023, n. 51455; Sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 8375 (tutte in "DeJure").

autonomia e dunque sottratta all'esercizio di poteri gerarchici di cui all'art. 2086 c.c.

A ciò si aggiunga l'eventuale occulta o fraudolenta violazione del divieto di subappalto da parte dell'appaltatore il quale, senza autorizzazione del committente richiesta dall'art. 1656 c.c., introduca nei luoghi di lavoro soggetti non formati o adeguatamente istruiti sui rischi interferenziali e nondimeno muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

In tutti questi casi, nonostante l'obiettiva riscontrata violazione degli obblighi prevenzionali da parte del committente dovrebbe escludersi la sua responsabilità per l'evento infortunistico nel quale si sia pur concretizzato un rischio interferenziale ogniqualvolta, per effetto dei predetti fattori situazionali-temporali oggetto di puntuale accertamento, venga meno la possibilità di esigere da parte sua la conoscenza o conoscibilità di una effettiva situazione di rischio o comunque la capacità di provvedere in senso conforme allo standard cautelare nelle costanti intersezioni con l'attività dell'appaltatore.

#### 6. (segue) *L'incognita dei rischi di "immediata percepibilità" tra obbligo di intervento e divieto di ingerenza*

A correggere il tiro rispetto alla inesigibilità di una vigilanza momento per momento da parte del committente sullo svolgimento dei lavori in appalto si registra tuttavia l'ambigua casistica del mancato intervento a fronte di una situazione di pericolo "*immediatamente percepibile*", inteso come quello rilevabile senza particolari indagini o competenze ovvero tempestivamente segnalato (ad esempio dai preposti): i casi più frequenti sono quelli della caduta dall'alto nell'ipotesi di lavori in quota per montaggio incompleto o difettosa collocazione di ponteggi<sup>59</sup>, di cedimenti strutturali<sup>60</sup> ovvero di mancata cartellonistica<sup>61</sup>, rispetto ai quali non sarebbe sufficiente al committente l'aver impartito direttive da seguire senza averne controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza<sup>62</sup>.

A questo riguardo, occorrerebbe distinguere la mancata eliminazione o riduzione al minimo di un rischio pur sempre *interferenziale* (connesso, ad esempio, ad incompleta informazione, alla difettosa gestione dei luoghi di lavoro o ad omessa segnaletica) dalla mancata o inadeguata prevenzione di un rischio *specifico* del singolo appaltatore (relativo, ad esempio, all'adozione di macchinari difettosi o alla mancata dotazione di dispositivi di sicurezza o alla diffusioni di prassi *contra*

<sup>59</sup> Cass. pen., Sez. IV, 7 marzo 2024, n. 16862 o Sez. IV, 16 novembre 2016, n. 55180, entrambe in "DeJure".

<sup>60</sup> Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2022, n. 39485, in "DeJure".

<sup>61</sup> Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2023, n. 37802, in "DeJure".

<sup>62</sup> Cfr., nel tempo, Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2007, n. 7714, cit.; Sez. IV, 22 giugno 2009, n. 26031, in "DeJure"; Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42347, in "Giurisprudenza italiana", 2014, p. 700 ss.; Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 1511; Sez. IV, 13 febbraio 2015, n. 22032; Sez. IV, 24 aprile 2016, n. 35185; Sez. IV, 10 gennaio 2018, n. 7188; Sez. IV, 17 febbraio 2020, n. 5946; Sez. IV, 21 settembre 2022, n. 39485, tutte in "DeJure"

*legem* nel rispettivo ambito lavorativo). Se, infatti, nel primo caso potrebbe in effetti accertarsi una grave sottovalutazione di rischi, sia pur sopravvenuti, *ab origine* rientranti nella propria competenza, nel secondo caso si finisce con l'imporre *ex novo* al committente un dovere di *ingerenza* che, se diverso dall'esercizio di prerogative contrattuali (come la sospensione delle attività o la risoluzione del rapporto) ne snatura la posizione, ove anche non si raggiunga il limite estremo della posizione di datore di lavoro di fatto. In altri termini, la particolare qualità ed entità di un rischio può imporre al committente di tornare sui propri passi e ripetere, integrare o modificare le modalità di adempimento dei propri obblighi, ma mai di sovrapporsi alla posizione dell'appaltatore in violazione di quanto peraltro stabilito nello stesso art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

Quanto all'immediata percepibilità del rischio, onde evitare facili automatismi ragionando col senno di poi, il giudice dovrebbe compiere una prognosi postuma sulla base di indici analoghi a quelli della colpa grave (es. tipologia e durata dell'appalto, condizioni dell'appaltatore, conformazione dei luoghi di lavoro, numero dei preposti, forme e modalità di manifestazione del rischio, tempo a disposizione per intervenire, situazione organizzativa del committente, etc.) in grado, ancora una volta, di personalizzare il rimprovero senza indebito sconfinamento in forme occulte di responsabilità oggettiva.

### *Abstract*

*La posizione del datore di lavoro-committente negli appalti intraziendali (art. 26 del d.lgs. n. 81/2008), come ricostruita a partire dalle intersezioni con la disciplina dei cantieri temporanei o mobili (art. 88 ss. del d.lgs. n. 81/2008), è contraddistinta da obblighi relazionali (per lo più di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento) la cui rilevanza, vuoi per individuazione di una posizione di garanzia plurisoggettiva ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., vuoi per l'"intreccio" caratterizzante la cooperazione nel delitto colposo ai sensi dell'art. 113 c.p., si traduce nell'imputazione per omesso impedimento dell'infortunio che, al fine di garantire il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, va invece delimitata in considerazione della possibile interruzione del nesso di rischio interferenziale con l'evento e della concreta esigibilità della singola condotta doverosa.*

*The position of the employer-client in intra-company contracts (art. 26 Legislative Decree 81/2008), as reconstructed starting from the intersections with the regulation of temporary or mobile construction sites (art. 88 et seq. Legislative Decree 81/2008), is characterized by relational obligations (mostly of verification, information, cooperation and coordination) whose relevance, either for the identification of a position of multi-subject guarantee pursuant to art. 40 paragraph c.p., or for the "intertwining" characterizing cooperation in the crime of negligence pursuant to art. 113 c.p., translates into the charge for failure to prevent the accident which, in order to ensure compliance with the principle of personal criminal liability, must instead be delimited in consideration of the possible interruption of the interfering risk connection with the event and the concrete enforceability of the individual dutiful conduct.*

### *Parole chiave*

*Committente, datore di lavoro, appalto interno, interferenze, nesso di rischio, esigibilità*

### *Keywords*

*Client, employer, internal contract, interference, risk nexus, enforceability*